

UNIONE ITALIANA
DEI GIARDINI ZOOLOGICI E DEGLI ACQUARI

U.I.Z.A.

STATUTO

Definizioni:

Giardini Zoologici ed **Acquari**: strutture permanenti e territorialmente stabili, aperte ed amministrare per il pubblico, che espongono animali selvatici, allo scopo di promuovere e sostenere la salvaguardia della natura attraverso l'educazione del pubblico, la ricerca scientifica e la conservazione delle specie animali *in situ* ed *ex situ*.

Nel testo dello Statuto, ove necessario, i Giardini Zoologici e gli Acquari vengono tutti accomunati per brevità sotto il termine di Zoo.

Animali selvatici : "non domestici", ovvero animali che vivono in natura e che nei secoli non sono stati condizionati e modificati dall'uomo nella morfologia e nelle loro funzioni fisiologiche e comportamentali.

Art. 1

Nome e Sede

E' costituita l'UNIONE ITALIANA DEI GIARDINI ZOOLOGICI E DEGLI ACQUARI, la cui sigla abbreviata è U.I.Z.A., con sede in Roma.

Art. 2

Obiettivi

L'Unione non ha finalità speculative. Essa si propone di:

- a) promuovere la tutela della natura attraverso il potenziamento dei Giardini Zoologici ed Acquari quali centri di educazione ambientale, di ricerca scientifica e di conservazione;
- b) promuovere e diffondere a livello nazionale la moderna visione di Giardino Zoologico e di Acquario;
- c) promuovere la cooperazione fra i Giardini Zoologici e gli Acquari italiani e fra questi e quelli internazionali al fine di favorire la conservazione delle specie animali autoctone ed esotiche e dei loro ambienti naturali, sia attraverso la realizzazione di progetti coordinati per la riproduzione delle specie *ex situ* che attraverso l'attiva partecipazione a programmi di conservazione *in situ*;
- d) assicurare che i Giardini Zoologici e gli Acquari italiani possiedano tutti i requisiti indispensabili a garantire una custodia della fauna biologicamente corretta e quindi il benessere psico-fisico degli animali che ospitano;
- e) incoraggiare i Giardini Zoologici e gli Acquari a pianificare le loro collezioni faunistiche in modo tale da privilegiare le specie minacciate di estinzione in natura o quelle la cui esposizione sia ritenuta efficace per la sensibilizzazione e l'educazione del pubblico alla conservazione della biodiversità;
- f) mantenere uno schedario generale ed un inventario, di tutti gli animali conservati nei Giardini Zoologici e negli Acquari italiani;
- g) promuovere presso le Autorità a tutti i livelli il riconoscimento del Giardino Zoologico e dell'Acquario quale indispensabile complemento della scuola e dell'educazione scolastica,

onde ottenere leggi o, comunque, provvedimenti intesi a classificare i Giardini Zoologici e gli Acquari tra gli istituti di pubblica utilità, che devono poter beneficiare delle agevolazioni attive in ogni campo;

- h) costituire un qualificato organo a disposizione delle Autorità competenti per la programmazione, il coordinamento, la formulazione di precise norme giuridiche e tecniche intese a regolamentare la conservazione degli animali selvatici;
- i) rappresentare gli interessi dei suoi Membri, mantenendo contatti ed offrendo consulenza alle autorità governative nazionali e locali;
- j) rappresentare gli Zoo ed Acquari italiani presso l'Associazione Europea Zoo ed Acquari (EAZA), l'Associazione Mondiale Zoo ed Acquari (WAZA), la CITES, l'UE, il Fondo Mondiale per la Conservazione (IUCN), il WWF, centri di ricerca, università ed altri enti o associazioni nazionali ed internazionali;
- k) divulgare la conoscenza della fauna e delle problematiche della sua conservazione e concorrere alla formazione di una coscienza naturalistica, anche attraverso i moderni mezzi d'informazione;
- l) organizzare e promuovere convegni, congressi, mostre, cicli di conferenze e corsi di formazione;
- m) curare gli scambi culturali con istituzioni similari italiane e straniere.

Art. 3

Obblighi dei Soci

Tutti i Soci hanno il dovere di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le deliberazioni degli organi direttivi ed esecutivi dell'Unione; di partecipare efficacemente e con assiduità alla vita dell'Unione, uniformando la propria attività a principi di collaborazione e di solidarietà verso gli altri associati.

I Soci devono compiutamente uniformarsi al Codice Etico dell'UIZA, allegato al presente Statuto, pena il loro decadimento dall'Unione.

I Soci debbono escludere lo spettacolo con gli animali quale attività prevalente dell'istituzione.

Tutti i Soci sono tenuti ad evitare ogni azione che possa entrare in diretto conflitto con gli obiettivi dell'Unione stessa.

Art. 4

Categorie di associazione

L'Unione è costituita dalle seguenti categorie di Soci:

- 1) Effettivi: i Giardini Zoologici e gli Acquari riconosciuti ed aventi requisiti tecnici ed amministrativi consoni alle finalità dell'Unione stessa.

I Soci Effettivi sono istituzionali e non individuali. I Giardini Zoologici e gli Acquari appartenenti a questa categoria associativa sono rappresentati dai loro Direttori Generali o dal Direttore Zoologo. In quest'ultimo caso il Direttore Generale deve far pervenire all'UIZA una delega scritta, in cui venga dichiarato che il Direttore Zoologo ha potere decisionale ed è l'ufficiale rappresentante della Struttura.

I Soci Effettivi hanno diritto di partecipare con voto deliberativo all'Assemblea dei Soci; di essere eletti alle cariche sociali dopo 3 anni dalla data di ammissione all'Unione, di usufruire delle forme di tutela che l'Unione può assicurare.

- 2) Temporanei: i Giardini Zoologici e gli Acquari che non rispondono ancora pienamente agli standard richiesti dall'UIZA e definiti nel Codice Etico, ma che il Consiglio Direttivo ritiene possano adeguarsi entro un tempo ragionevole, comunque non superiore a tre anni.

Il tempo concesso per l'adeguamento delle Strutture che vengono accolte come Soci Temporanei viene stabilito dal Consiglio Direttivo. I Soci Temporanei sono tenuti a predisporre un piano di azione finalizzato al rinnovamento delle proprie strutture. A tal fine possono avvalersi della consulenza dell'UIZA. Al termine del periodo concesso dal Consiglio Direttivo per l'adeguamento ed a seguito di opportune verifiche, il Socio Temporaneo, se adempiente, viene iscritto nella categoria dei Soci Effettivi.

Il Socio Temporaneo non ha diritto di voto e non può ricoprire cariche sociali. Usufruisce però degli stessi servizi, dell'assistenza e della tutela che l'UIZA assicura ai Soci Effettivi. Può valersi della consulenza dei professionisti dell'Unione, partecipa alle Assemblee ed a tutti i meeting organizzati dall'UIZA e può esprimere il suo parere sugli argomenti trattati. Riceve bollettini pubblicati dall'Unione ed ha accesso alla pagina del sito web riservata ai soli Soci.

I Soci Temporanei pagano una quota d'iscrizione ed una quota associativa annuale pari a quella dei Soci Effettivi.

I Soci Temporanei non possono utilizzare il logo dell'Unione ma possono presentarsi come Soci Temporanei dell'UIZA.

- 3) Associati: il titolo di Associato viene concesso ad individui, istituzioni o organizzazioni professionali che, pur non essendo Giardini Zoologici, abbiano interesse professionale a collaborare con le attività di educazione, conservazione e ricerca coordinate dall'UIZA. Il titolo di Associato all'UIZA può essere conferito solo a quelle Istituzioni che il Consiglio Direttivo ritiene consone con le finalità ed i principi statuari dell'UIZA o a quegli individui che si riconoscono nel Codice Etico dell'Associazione.

La categoria Associati comprende le seguenti classi:

- a) Associati professionali – persone o enti che dispongono di proprie collezioni faunistiche non aperte al pubblico;
- b) Associati sostenitori – persone fisiche, aziende, enti ed istituzioni che si riconoscano nelle finalità di Associazione e offrano un particolare sostegno anche economico alla realizzazione dei programmi attraverso donazioni e prestazioni professionali ed o di volontariato

Le tre classi di Associati pagano quote associative annuali differenziate che vengono stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

L'Associato non ha diritto di voto e non può ricoprire cariche sociali, ma partecipa come osservatore alle Assemblee ed a tutti i meeting organizzati dall'UIZA. Riceve bollettini o altre opere pubblicate dall'Unione, ma non ha accesso alle informazioni riservate ai Soci Effettivi e Temporanei.

I Soci Associati non possono utilizzare il logo dell'Unione ma possono presentarsi come Soci Associati dell'UIZA

- 4) Onorari: le persone che abbiano acquisito particolari benemerienze in campo naturalistico, in quello della conservazione di specie animali o con l'opera a favore dell'Unione.

I Soci Onorari hanno diritto di partecipare all'Assemblea ed a tutte le manifestazioni dell'Unione. Non hanno diritto di voto, ma i loro punti di vista vengono tenuti nella massima considerazione. Non sono eleggibili alle cariche sociali, salvo coloro che sono stati Direttori o Zoologi a livello direttivo di Zoo ed Acquario.

All'atto dell'ammissione, i Soci Effettivi, Temporanei ed Associati dovranno pagare la quota di iscrizione oltre alla quota annuale.

I Soci Effettivi, Temporanei, Associati e Sostenitori sono tenuti al pagamento delle quote sociali annuali entro il primo trimestre di ogni esercizio finanziario.

Art 5

Modalità di associazione

I titoli di Socio Effettivo, Socio Temporaneo, Socio Onorario e Socio Associato vengono conferiti dal Consiglio Direttivo su presentazione scritta di due Soci in regola con le quote dell'anno in corso e viene approvata dai Soci Effettivi seguendo le procedure stabilite dall'Assemblea.

All'atto dell'ammissione, i Soci Effettivi e Temporanei dovranno pagare la quota d'iscrizione oltre a quella annuale. I Soci Associati solo quella annuale.

Art. 6

Dimissioni e perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni, che dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per morosità superiore ai due anni, previo richiamo dopo il primo anno e diffida dopo il secondo anno di morosità;
- c) per inadempimento delle disposizioni statutarie e/o inosservanza del Codice Etico.

L'adozione dei provvedimenti per i motivi previsti alle lettere b) e c) compete all'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7

Quote associative

Le entrate dell'Unione sono costituite:

- dalle quote d'iscrizione;
- dalle quote annuali versate dai Soci ;
- da contributi di Enti Pubblici e da elargizioni di altri Enti e di privati.

Le quote di iscrizione ed annuali vengono stabilite dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8

Organi dell'Unione

Sono organi dell'Unione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti
- d) Gruppi di Lavoro e commissioni tecniche e scientifiche

Art. 9

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali. Essa è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei Soci più uno, in seconda convocazione qualunque sia il loro numero.

Le delibere di Assemblea hanno validità anche se realizzate per via telematica.

I Soci Onorari, i Soci Temporanei e gli Associati vi partecipano senza il diritto di voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Unione in adunanza Ordinaria almeno una volta all'anno nella località scelta dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure su richiesta motivata dei Revisori dei Conti o di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

I Soci potranno farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta ad un altro Socio Effettivo. Ogni Socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione. Essa:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Unione, redatto dal Consiglio Direttivo;
- elegge a scheda segreta il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- procede alla ratifica della nomina dei membri del Gruppo di Lavoro proposta dal Consiglio Direttivo;
- fissa le quote di iscrizione e quelle annuali su proposta del Consiglio Direttivo;
- decide sul decadimento da Socio dell'Unione su proposta del Consiglio Direttivo;
- si pronuncia sugli argomenti all'ordine del giorno;
- esamina ed approva tramite votazione a maggioranza le proposte del Consiglio Direttivo;
- decide sulle questioni di interpretazione dello Statuto;
- decide su eventuali questioni riguardanti l'affiliazione, o sull'eventuale scioglimento dell'Unione stessa.

Tutte le cariche in seno all'Unione sono onorarie e non retribuite.

E' ammesso il rimborso spese per le attività del Presidente, del Segretario e di tutti coloro cui vengono attribuiti incarichi di rappresentanza o lavori particolari da svolgere.

Art. 10

Consiglio Direttivo

L'Unione è amministrata da un Consiglio Direttivo di cinque membri. I Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea tra i Soci Effettivi e tra i Soci Onorari già direttori o Zoologi professionalmente coinvolti nel mondo degli Zoo o degli Acquari.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente. Nomina il Segretario ed il Tesoriere, che possono essere scelti tra i non Soci. I due incarichi possono essere abbinati. Il Consiglio

Direttivo può nominare Presidente Onorario una persona che abbia particolari benemerite per la sua opera a favore dell'Unione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 11

Poteri del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo competono i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso:

- stabilisce l'indirizzo generale del sodalizio ed il programma di lavoro da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea tramite votazione a maggioranza dei presenti;
- esegue e cura gli atti inerenti al compimento dei fini istituzionali;
- formula programmi di conservazione di specie della fauna italiana e delibera la partecipazione dell'Unione a programmi di conservazione europei e mondiali;
- provvede alle eventuali pubblicazioni;
- nomina il direttore di un eventuale Notiziario o di altra pubblicazione ufficiale dell'Unione;
- stabilisce la partecipazione di rappresentanti dell'Unione a Conferenze, Convegni, congressi nazionali ed internazionali. Detti rappresentanti hanno l'obbligo di redigere una relazione che sarà inviata a tutti i Soci;
- nomina i membri dei Gruppi di Lavoro, della cui consulenza si avvale per questioni di carattere programmatico nel campo della ricerca scientifica, della conservazione e dell'educazione naturalistica; sottopone detta nomina alla ratifica dell'Assemblea;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea la nomina di nuovi Soci Effettivi, Temporanei ed Onorari ed Associati Individuali e Professionali; il decadimento di Soci da detta qualifica; l'aggiornamento delle quote sociali; il bilancio annuale;
- può adottare provvedimenti d'urgenza salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide solo se vi partecipa la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo hanno validità anche se realizzate per via telematica.

Art. 12

Presidente

Il Presidente rappresenta ad ogni effetto l'Unione, a lui spetta la firma di ogni atto sociale. Egli:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci, i Gruppi di Lavoro;
- controlla che i deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo siano eseguiti,
- coordina l'attività dell'Unione e dei suoi vari organi e strutture;
- provvede a programmare lo sviluppo dell'Unione ed il suo adeguamento all'evoluzione dei tempi;
- cura i rapporti dell'Unione con le istituzioni culturali similari italiane e straniere.

In caso di temporanea assenza dalle funzioni può designare uno dei Consiglieri a sostituirlo delegandogli tutti od in parte i suoi poteri.

Art. 13
Segretario

Il Segretario provvede a redigere i verbali di tutte le riunioni ed a sottoscriverli con il Presidente. Trasmette ai Soci i deliberati dell'Assemblea e le disposizioni del Consiglio Direttivo. Coadiuvato il Presidente nei rapporti con i Soci e con i terzi.

Art. 14
Tesoriere

Il Tesoriere cura la tenuta contabile dei movimenti di cassa, della quale è responsabile, attenendosi alle direttive del Presidente. Provvede alla stesura dei bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 15
Revisori dei Conti

Il controllo della gestione economica è affidata ad un Collegio di due Revisori dei conti, nominati dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni, tra i Soci ed anche i non Soci. Essi sono rieleggibili. Spetta al Collegio predisporre una relazione sul bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Art. 16
Modifiche allo Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere deliberate dall'Assemblea dei Soci con maggioranza di due terzi dei Soci stessi.

Art. 17
Scioglimento dell'Unione

In caso di scioglimento dell'Unione il patrimonio sociale verrà devoluto ad un'istituzione scientifica nazionale finalizzata alla tutela della natura secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 18
Foro competente

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Roma.